



**ATTO N. 898**

**PROPOSTA DI LEGGE**


*di iniziativa  
del Consigliere De Luca*

**“PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE  
REGIONALI”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali il 05/05/2021*

*Trasmesso alla II Commissione consiliare permanente il 07/05/2021*



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [thomas.deluca@alumbria.it](mailto:thomas.deluca@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

### PROPOSTA DI LEGGE

#### *“PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE REGIONALI”*

#### Relazione Illustrativa

Da tempo numerose normative e comunicazioni di rango nazionale ed europeo stanno delineando obiettivi e strategie circa una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. In questa direzione va innanzi tutto la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli Investimenti del 25 febbraio 2015 che pone l'accento sul ruolo che gli enti locali e regionali debbano tenere, invitando all'adozione di misure di sostegno e strumenti finanziari alle politiche volte al risparmio energetico.

Più recentemente la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 11 dicembre 2018, introduce la figura del “prosumer” quale soggetto attivo nella produzione e nel consumo di energia da fonti rinnovabili, sancendo il diritto dei cittadini e delle comunità ad autoprodurre, immagazzinare e autoconsumare energia da fonti rinnovabili.


In ambito nazionale, già la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, all'articolo 71 prevede l'istituzione e la promozione di specifiche aree territoriali denominate “Oil free zone” per promuovere sperimentazioni concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio;

Da ultimo il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC), approvato e pubblicato il 21 gennaio 2020 dal Ministero dello “Sviluppo Economico”, a seguito di un lungo percorso di condivisione con la Commissione Europea, il Parlamento Italiano, Regioni, Associazioni degli Enti Locali, nel perseguire gli obiettivi di aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, pone l'accento sull'importanza delle Comunità energetiche sostenendo l'introduzione di misure e iniziative locali specificamente finalizzate a ridurre i consumi energetici, quali in particolare la creazione di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo.

Dal quadro normativo nazionale e comunitario descritto la Comunità energetica si delinea come un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione volontaria e aperta (direttiva 2019/944) i cui membri o soci possono essere persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese.

Su questa linea, lo scopo principale della presente proposta di legge è quello di promuovere l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari.

L'ambito di definizione dell'attività delle comunità energetiche può avere ricadute positive nella partecipazione della



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia elettrica, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

In particolare, guardando alla definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" come quei soggetti che individualmente o attraverso aggregatori sono autorizzati ad autoconsumare, accumulare o vendere l'energia rinnovabile prodotta dai propri impianti anche tramite accordi di vendita o acquisto, si ritiene doveroso promuovere queste comunità di produttori/consumatori di energia rinnovabile, prevedendo che queste stesse comunità siano autorizzate a produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate ed oneri che non tengono conto dei costi in un quadro di sostegno volto a promuovere e ad agevolare la transizione energetica verso fonti rinnovabili.

Da ultimo si ritiene doveroso citare l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020, che definisce le modalità e le condizioni in presenza delle quali è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili. In linea generale si prevede che i clienti finali possano associarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
- b) nel caso di comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.
- c) Infine, la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

### Relazione tecnica finanziaria

**L'articolo 1** indica come finalità della presente legge la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. A tal fine si rimanda ai comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure solo aderirvi, ad adottare uno specifico protocollo d'intesa, sulla base dei criteri che dovranno essere adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

*Il presente articolo che definisce finalità e obiettivi della presente legge essendo norma di definizione non genera in sé oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.*


**L'articolo 2** definisce gli ambiti e gli obiettivi della comunità energetica a cui possono partecipare soggetti pubblici e privati che acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale. L'azione è improntata verso il valore e non verso la realizzazione di un profitto. La realizzazione di progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, congiuntamente alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica attraverso l'impiego dei beni comuni e collettivi sono la base degli ambiti di azione.

Quello dell'autoconsumo e dell'immagazzinamento dell'energia rinnovabile prodotta rimane l'obiettivo primario dei membri della comunità, al fine di aumentare l'efficienza energetica.

*Il presente articolo che definisce l'ambito di azione delle comunità energetiche essendo norma di definizione non genera in sé oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.*

**L'articolo 3** stabilisce le competenze delle comunità energetiche definendo la possibilità di stipulare convenzioni con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. È compito delle comunità stesse redigere entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico ed entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico al fine di individuare le azioni fondamentali al fine del raggiungimento degli obiettivi che dovrà essere trasmesso alla giunta regionale che ne dovrà valutare la coerenza con la Strategia Energetico Ambientale Regionale e ogni tre anni verificarne l'attuazione.

*Anche il presente articolo che definisce obblighi e competenze delle comunità energetiche non genera in sé oneri finanziari a carico del Bilancio regionale. Le azioni di valutazione del documento strategico che le suddette comunità inviano alla giunta regionale potranno essere gestite da risorse umane e strumentali già presenti nella rete dei servizi della Regione, pertanto si considera senza oneri aggiuntivi.*



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

**L'articolo 4** definisce le azioni in capo alla Regione per sostenere finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. Il sostegno può avvenire tramite lo strumento del bando pubblico e dovrà essere diretto alla predisposizione dei progetti e delle fasi propedeutiche alla costituzione delle comunità tenendo conto delle specificità del territorio in modo da favorire le aree svantaggiate. In capo alla giunta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, è l'individuazione dei criteri e delle modalità per il sostegno finanziario di cui al presente articolo.

*Il presente articolo che definisce il sostegno finanziario che la Regione attribuisce alla promozione delle comunità energetiche comporta un onere aggiuntivo proporzionale agli interventi e ai bandi che si intendono proporre.*

**L'articolo 5** definisce l'istituzione, con provvedimento di giunta regionale, di un Tavolo tecnico permanente tra il mondo dell'associazionismo maggiormente rappresentativo in materia di ambiente ed energia e i dirigenti delle sezioni regionali competenti. Scopo del Tavolo è quello di acquisizione e analisi dei dati sulla riduzione dei consumi energetici, individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche coinvolgendo organismi istituzionali come l'ARERA e formulare ulteriori proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con la stessa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Al comma 3 viene precisato che il suddetto Tavolo tecnico non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.


*Le disposizioni del presente articolo sono di natura prettamente ordinamentale e come specificato nello stesso articolo non possono comportare oneri finanziari aggiuntivi e non necessitano di stanziamenti specifici.*

**L'articolo 6** dispone in materia di sanzioni nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico. La principale sanzione prevede l'impossibilità di accedere ad ogni ulteriore finanziamento erogato dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nello stesso documento strategico.

*Le attività e le procedure dettate dal presente articolo sono attribuite alle attività e agli organismi già individuati nell'art. 3 della presente legge, pertanto non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.*

**L'articolo 7** definisce i casi di atti che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato.

*Le disposizioni del presente articolo sono di natura prettamente ordinamentale e non comportano oneri finanziari aggiuntivi nel Bilancio regionale.*



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)


Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

**L'Articolo 8** definisce la clausola valutativa della presente legge. Al Consiglio regionale è attribuito l'esercizio del controllo sull'attuazione delle disposizioni presenti nella legge. Onde consentire di conseguire un giudizio il più possibile obiettivo e incentrato sui risultati ottenuti la Giunta regionale con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 5, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge in cui vengano evidenziati gli interventi attuati, gli strumenti e le modalità applicative. Nella relazione dovranno altresì essere evidenziate la quantità di risorse stanziata e utilizzate congiuntamente ad un'analisi complessiva che valuti le eventuali criticità riscontrate. Nell'esame complessivo dei risultati ottenuti vanno riepilogati in maniera chiara il numero delle comunità energetiche istituite, il numero dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti. *Anche in questo caso gli adempimenti in capo alla giunta regionale potranno essere gestite da risorse umane e strumentali già presenti nella rete dei servizi della Regione, pertanto si considera senza oneri aggiuntivi.*

**L'articolo 9** definisce la norma finanziaria impegnando per il triennio 2021-2023 la somma di 100 mila euro per le finalità rappresentate dalla presente legge prevedendo per i successivi esercizi finanziari nuovi stanziamenti approvati nei futuri bilanci di previsione. Gli impegni di spesa saranno iscritti in un nuovo capitolo denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "fonti energetiche", Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. I suddetti impegni possono trovare copertura con le risorse finanziarie già iscritte nel 'fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla regione alle comunità montane e all'agenzia forestale regionale, art. 19 e 75' cap. 04172\_S' di cui alla missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca", Programma 01 "Sviluppo Del Settore Agricolo E Del Sistema Agroalimentare" Titolo 1, del bilancio regionale.

Alla copertura dei suddetti oneri possono concorrere anche le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020 e 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della L. 242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Thomas De Luca



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

Perugia 04/05/2021

### PROPOSTA DI LEGGE

#### *“PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE REGIONALI”*

Thomas De Luca


---

#### **Art. 1** **(Finalità)**

1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 11 e 13 dello Statuto della Regione Umbria, nonché della disciplina nazionale e regionale in materia e in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

#### **Art. 2** **(Comunità energetiche)**

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Alle comunità energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.

4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.

### **Art. 3 (Competenze)**

1. Le comunità energetiche:

- a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
- b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
- c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.


2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con la Strategia Energetico Ambientale Regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

### **Art. 4**

#### **(Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche)**

1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche anche tramite lo strumento del bando pubblico. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità, tenendo conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.





# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

### Art. 5

#### (Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente tra le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.


2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

### Art. 6

#### (Sanzioni)

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Gruppo assembleare  
Movimento 5 Stelle - Umbria  
Il Presidente

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

### Art. 7

#### (Notifica all'Unione Europea)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### Art. 8

#### (Clausola valutativa)


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

### Art. 9

#### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge quantificati in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "*Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche*" nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "fonti energetiche", Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, trovano copertura con le risorse finanziarie già iscritte nel *fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla regione alle comunità montane e all'agenzia forestale regionale, art. 19 e 75' cap. 04172\_S* di cui alla missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca", Programma 01 "Sviluppo Del Settore Agricolo E Del Sistema Agroalimentare" Titolo 1, del bilancio regionale.



# Regione Umbria

## Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [andrea.liberati@alumbria.it](mailto:andrea.liberati@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
**Movimento 5 Stelle - Umbria**  
Il Presidente

2. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020 e 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della L. 242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione.

Thomas De Luca